

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio contenzioso civile

Tel.02.92891520 -fax 02.92891583

Via Soderini, 24-20146 Milano

R.G.L. 13088/2018

Udienza cautelare del 11.03.2019

Udienza di merito del 06/05/2019

Giudice: Dott.ssa Moglia

Tribunale di Milano

Sezione lavoro

**Memoria di costituzione e risposta su ricorso ex artt. 700 e 414
c.p.c.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore in carica e l'Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D. L.vo 31 marzo 1998, n.80 e succ. modif. dalla Dr.ssa-Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M, Funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n.29 come introdotto dall'art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n.80, -in Milano, Via Soderini, 24, pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

Sig. Russo Maurizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Di Giovanni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corigliano Rossano, 10



Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo, l'Amministrazione, contesta in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi

In fatto e diritto

In data 14.04.2018 il sig. Russo Maurizio presentava regolare domanda di inserimento per i profili di Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti di cui al D.L. vo 297/94 a.s. 2018/19 **(AII.1)**

La Commissione procedeva alla valutazione ed inserimento al SIDI, ma prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria perveniva allo scrivente ufficio monitoraggio del fornitore SIDI **(AII.2)** di anomalie relative ad aspiranti inseriti in province diverse, dove compariva il nominativo del sig. Russo Maurizio che risultava inserito nella provincia di Varese con la E di esclusione **(AII. 3)**.

Successivamente, si richiedevano all'Ufficio ATA di Varese chiarimenti in merito. Il sig. Russo Maurizio era stato escluso dalle graduatorie permanenti personale ATA dell'a.s. 2011 per applicazione del decreto dell'UST di Messina che lo depennava per dichiarazioni mendaci **(AII.4)**.

Pertanto, l'Ufficio Ata dell'amministrazione resistente inseriva il nominativo nell'elenco degli esclusi.

Successivamente, l'interessato presentava regolare reclamo alla pubblicazione graduatoria provvisoria e l'Ufficio procedeva ad inserire il nominativo con la R di riserva per poter effettuare controlli più approfonditi **(AII. 5)**

Da attenta esamina degli atti risultava che il sig. Russo Maurizio nel 2010 si inseriva nella graduatoria permanente prima fascia ATA della provincia di Cosenza con profilo Collaboratore Scolastico e nella graduatoria permanente profilo Assistente Tecnico della provincia di Messina con gli



stessi dati di nascita e provincia con l'aggiunta di un secondo nome (Russo Maurizio Stefano), inserimenti contrari all'art. 4 del bando di concorso graduatoria permanente ATA D.L.vo 297/94(**All. 6**)

Inoltre, solo in fase di ricorso il sig. Russo Maurizio portava l'Ufficio a conoscenza della sentenza di assoluzione del 09.02.2018 del Tribunale di Messina, seconda sezione penale, in composizione monocratica.

Il sig. Russo non ha dichiarato il procedimento penale pendente fino alla data dell'assoluzione, né in fase di inserimento nella graduatoria di circolo ed istituto di terza fascia con scadenza 30.10.2017 (propedeutica all'inserimento nella graduatoria permanente), né nelle domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie permanenti della provincia di Cosenza(**All. 7**)

In virtù del provvedimento di decadenza emesso dall'At di Messina (atto mai impugnato) l'interessato non avrebbe dovuto dichiarare all'atto della compilazione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente a.s. 2018/2019 personale ATA alla sezione D10 del modello di domanda B1 il servizio prestato c/o ITCG "L. da Vinci" di Milazzo (ME) in quanto servizio valido solo come servizio di fatto e non di diritto ed inoltre, alcuni servizi dallo stesso dichiarati non hanno trovato corrispondenza rispetto a quanto certificato dalle Istituzioni Scolastiche (in domanda il sig. Russo dichiarava dal 01/09/2016 al 31/08/2017 servizio svolto c/o IIS Rossano, invece data inizio 15.11.2016 e dichiarava dal 01/09/2017 al 18/04/2018 servizio svolto c/o IIS Majorana Rossano, invece data inizio 10.10.2017 (**All. 8**).

La ricostruzione degli eventi operata nella parte di fatto della presente memoria conferma la fondatezza e la legittimità dell'operato dell'amministrazione resistente.

Il depennamento risulta giustificato dalla violazione del dovere di lealtà e correttezza a cui i dipendenti pubblici sono chiamati ad uniformare la propria condotta assolvendo in pieno il dovere di rendere dichiarazioni veritiere sia in ordine ai titoli (requisiti di servizio e titoli culturali) che in ordine al casellario giudiziale. In base all'art. 75 del DPR 445/2000 la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici



eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedono della non veridicità delle stesse. Inoltre, l'art.75, comma 11 DPR n.445/00 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante(in tal senso anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 2447 del 27.04.12).

Occorre inoltre sottolineare che la disposizione di cui all'art. 75 summenzionata non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa , facendo leva sul principio di auto responsabilità del dichiarante. Il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto auto dichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi siano particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione dalla legge sottese al sistema della semplificazione. Alla luce di tali considerazioni non possono ritenersi fondate le censure mosse all'operato dell'amministrazione scolastica che, in applicazione dell'art. 75 DPR citato ha provveduto ad escludere il ricorrente dalle graduatorie dei 24 mesi per effetto delle dichiarazioni di circostanze non veritiere legate ai servizi e alla del ricorrente.

A tal proposito non può aver alcun rilievo la buona o cattiva fede dell'interessato e, di conseguenza nemmeno la sopravvenuta sentenza di assoluzione legata al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

Pertanto, l'inesistenza del **fumus boni juris** è nei motivi sopra esposti

Sul periculum in mora

L'ammissione al rimedio cautelare presuppone la coesistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Poiché il primo, nella controversia in esame è, per come si è dimostrato, del tutto assente, appare ininfluenza il danno lamentato dal ricorrente.



Alla luce delle considerazioni e dei motivi suesposti voglia codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, accogliere le seguenti

Conclusioni

In via cautelare ed urgenza

Rigettare il ricorso per assoluta mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In via definitiva e nel merito

1. Respingere la domanda del ricorrente, siccome infondata in fatto e diritto.
2. Respingere ogni richiesta di risarcimento dei danni anche in forma specifica avanzata da parte ricorrente in quanto del tutto inesistenti e comunque, affatto provati e dimostrati.
3. Condannare il ricorrente alle spese di lite.

Si produce la documentazione citata in memoria unitamente a stralcio della normativa.

Milano, 04/02/2019

Il funzionario delegato
Dr.ssa Emanuela Romano

